



# COMUNE DI FRASSO TELESINO

## PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 05.09.2014

#### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI.=

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno CINQUE del mese di SETTEMRE, alle ore 09,30, nella casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria, 1^ convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti, i seguenti Signori:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
DI CERBO Giuseppe	X	
IANNUCCI Federico	X	
IORILLO Antonio	X	
GIAQUINTO Luigi	X	
IANNOTTI Roberto	X	
VISCUSI Pasquale	X	
CIERVO Vincenzo	X	

Totale presenti: 7

Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Luigi Giaquinto.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Carmela Petrillo, incaricato della redazione del verbale.

**N.16 DEL 05.09.2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI=**

=====

**Relaziona sull'argomento il Sindaco.**

**Il consigliere VISCUSI P. chiede di mettere verbale la dichiarazione di voto a nome delle minoranza: "Votiamo contro perché non siamo stati preventivamente coinvolti nella redazione del regolamento, come eravamo d'accordo dall'anno scorso".**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 01/01/2014, composta da:

- IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2014, il quale stabilisce che con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento comunale TASI predisposto dall'Ufficio Finanziario ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano e verificata dal Presidente:

Presenti n.07

Voti favorevoli n.5

Contrari: n.2 (Viscusi – Ciervo)

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014;

Di delegare il Responsabile dell'Ufficio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000**

**(Sottoscrizione solo sull'originale)**

*REGOLARITA' TECNICA*

Il sottoscritto Ass. Federico Iannucci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE.

Frasso Telesino, lì 01.09.2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Ass. Federico Iannucci -

*REGOLARITA' CONTABILE*

Il sottoscritto Ass. Federico Iannucci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE.

Frasso Telesino, lì 01.09.2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Ass. Federico Iannucci -

---

# **REGOLAMENTO**

## **TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI**

Approvato con deliberazione C. C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e modificato con deliberazione C. C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_

---

# INDICE

## TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - *Oggetto*

---

## TITOLO II - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 2 - *Oggetto*

Art. 3 - *Soggetto attivo*

Art. 4 - *Soggetti passivi*

Art. 5 - *Base imponibile*

Art. 6 - *Determinazione delle aliquote*

Art. 7 - *Servizi indivisibili*

Art. 8 - *Abitazione principale e relative pertinenze*

Art. 9 - *Riduzioni*

Art. 10 - *Versamenti*

Art. 11 - *Dichiarazioni*

Art. 12 - *Funzionario responsabile*

Art. 13 - *Verifiche e accertamenti*

Art. 14 - *Accertamento con adesione*

Art. 15 - *Rimborsi*

Art. 16 - *Sanzioni*

Art. 17 - *Ravvedimento*

Art. 18 - *Interessi*

Art. 19 - *Riscossione coattiva*

Art. 20 - *Contenzioso*

Art. 21 - *Rinvio*

Art. 22 - *Entrata in vigore*

---

## TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

### Art. 1

#### *Oggetto*

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di TASI. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

## TITOLO II - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### Art. 2

#### *Oggetto*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 3

#### *Soggetto attivo*

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### Art. 4

#### *Soggetti passivi*

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 15% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.

## Art. 10

### *Versamenti*

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

2. Resta ferma la facoltà del contribuente:

- di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre;

- di provvedere, nel caso in cui alla scadenza di pagamento della prima rata, siano già state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo, al versamento dello stesso facendo riferimento a queste ultime.

3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:

a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;

b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013).

## Art. 11

### *Dichiarazione*

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

## Art. 12

### *Funzionario responsabile del tributo*

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **Art. 13**

### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

## **Art. 14**

### ***Accertamento con adesione***

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

## **Art. 15**

### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso di imposta dovuta pari o inferiore a € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Art. 16**

### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.



5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## Art. 17

### *Ravvedimento*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto/rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

## Art. 18

### *Interessi*

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dalla normativa vigente.

## Art. 19

### *Riscossione coattiva*

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

## Art. 20

### *Contenzioso*

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.

**Il presente verbale viene così sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO** Sig. Luigi Giaquinto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.TO** dott.ssa Carmela Petrillo

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.=

Frasso Telesino, 09.09.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.TO** dott.ssa Carmela Petrillo

**ESITO DI CONTROLLO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05.09.2014

Per la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000

Frasso Telesino, 09.09.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.TO** (dott.ssa Carmela Petrillo)

**La presente copia è conforme all'originale.=**

**Frasso Telesino, 09.09.2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**- dott.ssa Carmela Petrillo -**

